

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

REPERTORIO N.:

**CONCESSIONE - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER
AUTOCARAVAN E CARAVAN IN VIA DOMENICO BRUNI, CENSITA
CATASTALMENTE AL FOGLIO 21 - PARTICELLA 134.-----**

L'anno **Duemilaventuno (2021)**, il giorno () del mese di
(--), in Grottammare, nella Civica Residenza Municipale,-----

avanti a me Dottoressa **ANGELA PIAZZOLLA**, Segretario Generale,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica – amministrativa
nell'interesse del Comune ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs.
18.08.2000 n. 267, senza l'assistenza di testimoni, ai sensi degli articoli 47 e
48 della legge 16.02.1913, n. 89, e successive modificazioni, per rinuncia
fatta dai comparenti d'accordo tra di loro e con il mio consenso sono
personalmente comparsi: -----

- l'arch. **LILIANA RUFFINI**, nata ad **ASCOLI PICENO (AP)** il **26.02.1961**,
residente in **SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)** in Via dei Mille n. 67
(Codice Fiscale: **RFF LLN 61B66 A462H**), dipendente comunale, in qualità
di **RESPONSABILE DELL'AREA 5^, GESTIONE DEL PATRIMONIO** del
Comune di Grottammare, domiciliata presso la sede comunale, la quale
dichiara di agire, ai sensi degli articoli 107 e 109, comma 2, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. n. 267/2000 ed ai

sensi del provvedimento del Sindaco n. **01** del **04.01.2021**, in nome e per conto esclusivo dell'Ente suddetto che per la sua citata qualifica egli rappresenta (Codice Fiscale: **82000670446**; Partita I.V.A.: **00403440449**),----

E D

- il Signor _____ nato a _____ () il _____ e residente a _____ () in Via _____ n. _____, (Codice Fiscale: _____) in qualità di Comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Generale, sono certa.-----

PREMESSO CHE

- è stata realizzata, con contributo regionale, un'area di sosta attrezzata per autocaravan e caravan in Via Domenico Bruni;-----

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.02.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto, tra l'altro, di gestire l'area di sosta attrezzata di cui sopra mediante concessione a terzi, allo scopo di sostenere e favorire l'imprenditorialità giovanile; -----

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ sono stati impartiti gli indirizzi alla Responsabile dell'Area 5^ ai fini dell'espletamento della procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'area di sosta attrezzata per autocaravan e caravan in via Bruni; -----

- con Determinazione n. _____ del _____ del Registro Servizio Patrimonio, la concessione del servizio, a seguito della procedura esperita ai sensi dell'articolo 1, comma 2 – lett. b) del D.L. 16-07-2020, n. 76, convertito dalla L. 120/2020, è stata affidata alla Ditta _____ di _____ . -----

TUTTO CIO' PREMESSO

i predetti comparenti, volendo addivenire alla stipulazione del contratto di

affidamento del servizio di gestione dell'area suddetta, di comune accordo
convengono e stipulano quanto appresso: -----

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è l'affidamento in concessione del servizio di
gestione dell'area di sosta attrezzata per autocaravan e caravan sita in Via
Domenico Bruni e censita catastalmente al foglio 21 – particella 134. -----

ARTICOLO 2

Il Comune di Grottammare, rappresentato dalla Responsabile
dell'Area 5[^] - Gestione del Patrimonio, arch. Liliana Ruffini, affida in
concessione, per il periodo --.---.2021 / --.---.2025, al Signor
, il quale accetta, il servizio di gestione dell'area di cui al precedente articolo
1. -----

ARTICOLO 3

DURATA E CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

La presente concessione viene affidata con decorrenza dalla data
dell'aggiudicazione, avvenuta con Determinazione n. – datata --.---.2021 –
del Registro Area 5[^] Servizio Patrimonio, fino al --.---.2025.-----

La concessione potrà essere rinnovata per quattro anni, successivamente
alla scadenza e sussistendone i presupposti, alle stesse condizioni di
aggiudicazione, previo invio, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, di
formale richiesta da parte del Concessionario, da accettarsi da parte del
Comune. -----

E' escluso il tacito rinnovo. -----

Alla scadenza del contratto o dell'eventuale rinnovo il Concessionario si

impegna, se richiesto dall'Ente, nelle more dell'espletamento della procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo Concessionario, a proseguire il servizio nell'osservanza delle modalità e condizioni indicate nel presente contratto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. -----

Il Concessionario potrà recedere dal contratto con preavviso di almeno 6 mesi. -----

Il canone annuo richiesto per la concessione della gestione dell'area di sosta attrezzata è determinato in **€ 6.285,00= più I.V.A., oltre l'aumento d'asta**, da versare alla Tesoreria Comunale, per l'anno 2021, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo. -----

Nell'ipotesi di recesso non si procederà al rimborso del canone pagato. ---

In caso di ritardato pagamento per un periodo superiore a trenta giorni il concessionario sarà tenuto al pagamento in favore del Comune, a titolo di penale, di una somma pari al 10,00% di quanto dovuto a titolo di canone non tempestivamente pagato.-----

Il canone iniziale comprensivo dell'aumento d'asta sarà aggiornato anno per anno, a partire dalla seconda annualità, sulla base dell'intero indice di variazione dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT nella annualità precedente. -----

Su richiesta del Comune il Concessionario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto, previa costituzione delle garanzie e coperture assicurative dovute. -----

Il concessionario dovrà garantire l'inizio delle attività oggetto del presente contratto entro venti giorni dall'aggiudicazione, salvo cause di forza maggiore non imputabili alla propria volontà e riconosciute come tali dal Comune di

Grottammare.-----

ARTICOLO 4

PERIODI DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'AREA DI SOSTA

Il concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico dell'area attrezzata in conformità all'offerta formulata in sede di gara, fermo restando che la struttura dovrà essere aperta nel periodo dal primo aprile al trenta settembre di ogni anno.-----

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLA GESTIONE DELL'AREA DI SOSTA

L'area di sosta attrezzata dovrà essere utilizzata esclusivamente per i fini di cui al presente contratto. -----

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione dell'impianto assumendosi i seguenti oneri: -----

- pulizia giornaliera dell'area con mantenimento di corrette condizioni igieniche con svuotamento e ricollocazione contenitori RSU, raccolta differenziata dei rifiuti e pulizia della fossa di scarico; -----

- vigilanza sui distanziamenti, sugli interventi e sulle misure di pulizia, disinfezione e sanificazione prescritti dalle disposizioni applicabili in materia e previste per emergenza Covid-19. Il gestore dell'area attrezzata sarà tenuto a conformarsi e far osservare agli utenti i principi e le prescrizioni stabilite in materia; -----

- attuazione di tutta la normativa applicabile allo specifico settore in materia di sicurezza; -----

- periodici tagli dell'erba, cura ed interventi periodici sul verde (compresi gli

alberi di qualsiasi tipo) presente all'interno dell'area di sosta; -----

- manutenzione ordinaria necessaria a conservare in buone condizioni tutte le strutture esistenti sull'area e a garantire un funzionamento efficiente e in sicurezza dell'area; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, può trattarsi della riparazione di elementi fissi (griglie, accessi, pali di pubblica illuminazione, armadietti di erogazione di energia elettrica ed acqua, riparazione e sostituzione della recinzione e quant'altro necessario), della pulizia periodica delle griglie e dei canali di scolo delle acque, dell'asfalto (ad es. chiusura di buche con materiale idoneo ecc); -----

- servizio di riscossione da effettuare anche mediante installazione di idonea struttura, previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi; -----

- garantire la presenza di operatori nell'orario di apertura della struttura, non ricorrendo a sistemi automatici di gestione dell'area; -----

- esposizione di un cartello con l'indicazione di almeno due numeri telefonici da contattare nell'arco temporale in cui non viene garantita la presenza degli operatori; -----

- apertura dell'area in conformità all'offerta formulata in sede di gara; -----

- consegna di regolare ricevuta fiscale (secondo le normative vigenti) per ogni veicolo in sosta, che dovrà essere obbligatoriamente esposta sul veicolo in modo ben visibile, al fine di permettere l'effettuazione di verifiche e controlli; -----

- consentire la sosta massima per ogni veicolo per un periodo non superiore alle 48 ore; -----

- comunicazione degli arrivi e delle presenze in adempimento di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente; -----

- informazione agli utenti in ordine ai siti turistici del Comune di Grottammare, compresa la consegna di materiale informativo che dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune;-----

- attivazione dell'allacciamento e/o voltura impianto elettrico, impianto idrico, ed ogni altro allacciamento richiesto per la gestione dell'area, con ogni onere a carico del gestore compresi gli oneri relativi al consumo; -----

- richiesta e acquisizione di tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento dell'attività e il regolare esercizio dei servizi annessi o accessori; -----

- stipula di garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva del 10% dell'importo stimato della concessione riferito all'intera durata del contratto (€ 80.000,00 + € 10.000,00 per proroga di sei mesi per espletamento nuova gara); -----

- stipula di apposita polizza assicurativa RCT/RCO che copra i danni derivanti dalla gestione dell'area e che tenga indenne il Comune da ogni responsabilità civile e penale, come dettagliatamente descritto nel successivo articolo 12 del presente contratto. Il Concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale e i terzi, nell'ambito della gestione del servizio. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa. Il Comune è, pertanto, sollevato da ogni responsabilità diretta e indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale e non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi. -----

Il Concessionario risponderà, pertanto, direttamente dei danni causati alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio,

restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune; -----

- vigilanza sul comportamento degli ospiti dell'area attrezzata; -----
- vigilanza e custodia dei beni oggetto della presente concessione; ----
- installazione a carico del concessionario di opportune protezioni e avvisi per evidenziare eventuali situazioni di pericolo all'interno dell'area di sosta e nelle aree limitrofe; -----
- esposizione con apposito cartello delle tariffe, non superiori alla media regionale, determinate dal concessionario e comunicate al Comune; -----
- gestione dell'area di sosta in conformità all'offerta proposta in sede di gara, nel rispetto di tutte le norme di legge e con la massima diligenza; -----
- installazione di apposita insegna, facendosi carico dei costi di installazione e di eventuali oneri connessi; -----
- assunzione in carico di tutte le spese relative e conseguenti al contratto di concessione, nessuna esclusa od eccettuata (registrazione, imposta di bollo, diritti di segreteria); -----
- pagamento del canone entro il termine indicato nel contratto; -----
- applicazione del corretto inquadramento/trattamento economico, copertura assicurativa e previdenziale nei confronti di eventuale personale assunto.

Sono poste a carico del Concessionario le spese relative alla corresponsione degli stipendi o salari e conseguenti contributi previdenziali, mutualistici e assicurativi per tutto il personale dipendente e per ogni forma di rapporto di lavoro autonomo e per gli addetti adibiti nella gestione. Tali obblighi e oneri per il funzionamento dell'area camper e relative strutture sono a carico del concessionario che ne è il solo responsabile, senza alcun diritto di rivalsa e

di indennizzo nei confronti del Comune; -----

- presentazione al Servizio Patrimonio del Comune di Grottammare, con cadenza annuale entro e non oltre il mese di aprile di ciascun anno e per l'intera durata della concessione, di: -----

* specifica relazione sulla gestione effettuata nell'anno precedente, con il dettaglio del numero dei camperisti fruitori e la provenienza degli stessi;

* rendiconto economico – finanziario delle spese e dei ricavi connessi alla gestione dell'area.-----

Il Comune affida al concessionario l'area attrezzata nello stato di fatto in cui si trova. -----

L'impianto rimane di esclusiva proprietà del Comune e pertanto inventariato nel patrimonio dell'Ente. -----

Il concessionario si impegna a custodire l'immobile, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 2051 del Codice Civile, ed a mantenere le relative destinazioni d'uso predisponendo ogni misura idonea per evitare danni e, ove essi si verificano, disponendo l'immediata ed adeguata riparazione cosicché l'area di sosta attrezzata venga restituita al termine della concessione nello stato in cui la medesima si trova all'atto del verbale di consegna. -----

Eventuali opere che il concessionario intendesse realizzare dovranno essere preventivamente concordate ed approvate dal Comune di Grottammare, previa predisposizione di idoneo progetto esecutivo che dovrà essere munito di tutti i pareri previsti per legge. -----

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DEL CAMPERISTA

Il concessionario dovrà anche garantire che il camperista rispetti alcune norme minime di accesso e di comportamento da tenersi all'interno del parcheggio: -----

* i mezzi dovranno essere in regola con le norme del Codice della Strada e dei regolamenti connessi, con particolare riferimento alla copertura assicurativa; -----

* potrà essere sfruttato esclusivamente lo spazio attribuito e delimitato, sia con il mezzo, sia con l'eventuale veranda o annessi vari; -----

* non potranno sostare più persone di quelle previste dal libretto di circolazione del mezzo, né di giorno, né per il pernottamento; -----

* non potranno essere accesi fuochi, né utilizzati fornelli esterni al mezzo, né tanto meno barbecue; -----

* non potranno essere utilizzati amplificatori musicali, né altri strumenti rumorosi dalle ore 22,00 alle ore 8,00. Per il restante orario, i suoni ed i rumori in genere dovranno essere contenuti entro i limiti di legge; -----

* i rifiuti dovranno essere collocati negli appositi cestini e l'area di sosta dovrà essere lasciata pulita; -----

* all'interno dell'area è vietato tenere acceso il motore del mezzo, salvo che per le operazioni strettamente necessarie per eventuali manovre. Allo stesso tempo è proibito il lavaggio dei mezzi all'interno ed all'esterno dell'area; -----

* saranno ammessi animali nel parcheggio solo se custoditi all'interno dell'area assegnata. Per gli animali portati al di fuori della predetta area / mezzo dovranno essere rispettate le specifiche normative vigenti in materia di igiene. Nel caso gli animali producano rumori molesti agli altri camperisti o alle abitazioni vicine, durante il giorno o la notte, sarà facoltà del gestore

chiedere l'allontanamento immediato del camper o roulotte; -----

* corrispondere al concessionario la tariffa per la sosta nell'area assegnata. -

ARTICOLO 7

PROVENTI DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Tutti i proventi derivanti dall'esercizio delle attività oggetto della presente concessione sono ad esclusivo favore del concessionario. -----

ARTICOLO 8

TRATTAMENTO E TUTELA DEL PERSONALE

Nei confronti del personale impiegato ed in relazione alla tipologia del contratto di lavoro, il concessionario è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e quant'altro previsto per il settore di appartenenza. -----

In caso di violazione di quanto precede, il Comune provvederà ad informare le autorità competenti per territorio. -----

In caso di recidiva nella irregolarità si procederà alla risoluzione del contratto.

Il concessionario è tenuto alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme di sicurezza nonché degli obblighi assicurativi previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali, restando il Comune di Grottammare esonerato, al riguardo, da ogni e qualsiasi responsabilità. -----

Con il personale impiegato il Comune di Grottammare non instaura alcun rapporto di dipendenza. -----

ARTICOLO 9

RESPONSABILITA'

Sono a carico del concessionario le misure per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell'esercizio dell'attività. -----

Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia al personale addetto alle mansioni che a terzi, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, intendendo escludere ogni responsabilità del Comune di Grottammare in merito, in considerazione della piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio. -----

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DEL COMUNE DI GROTTAMMARE

Il Comune di Grottammare si obbliga nei confronti del concessionario: ----

* a mettere a disposizione del medesimo l'area di sosta attrezzata nello stato di fatto in cui si trova; -----

* a provvedere senza oneri per il concessionario allo smaltimento dei rifiuti;---

* a rilasciare, ove necessario, il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, a seguito di verifica dei previsti requisiti. -----

ARTICOLO 11

DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI SUB CONCESSIONE

Per tutta la durata dell'esecuzione del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di risoluzione del medesimo. Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'art.106 del D.Lgs. n.50/2016. -----

E' vietato sub concedere a terzi l'esecuzione, anche solo parziale, delle prestazioni contemplate nel presente contratto o di modificare la destinazione d'uso dell'impianto o di parte di esso, pena la risoluzione della concessione. -----

L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai

sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. -----

ARTICOLO 12

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario ha presentato cauzione definitiva in forma di garanzia fideiussoria n. _____ del _____, rilasciata da _____, nella misura di € _____ pari al _____ % dell'importo netto stimato della concessione (80.00000 + 10.000,00), costituita ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 per la durata di 4 (quattro) anni oltre l'eventuale proroga di sei mesi. -----

In caso di rinnovo della concessione, nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza, il concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, dovrà richiedere ed ottenere la proroga della garanzia fideiussoria per altri 4 anni, oltre l'eventuale proroga di sei mesi, fino alla scadenza ottennale della concessione. -----

In alternativa alla proroga il concessionario potrà presentare una nuova garanzia fideiussoria con le medesime caratteristiche e condizioni della precedente. -----

La polizza assicurativa prevede espressamente a carico del garante la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione della decorrenza dei termini previsti dall'art. 1957 c.c., comma 2, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del concedente e che il mancato pagamento del premio non è opponibile al concedente. -----

La cauzione dovrà essere mantenuta per tutta la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale. La

cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna degli impianti, redatto in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, emergano danni alla struttura o gravi carenze manutentive all'impianto addebitabili a colpa del concessionario medesimo. -----

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione anche per il recupero di eventuali canoni di concessione non pagati, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. -----

Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del concessionario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare. -----

Il concessionario ha provveduto alla stipula della polizza assicurativa RCT/RCO n. del rilasciata da

a) con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 (unico) per sinistro e per anno, a garanzia R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi); -----

b) con un sottolimito di € 1.500.000,00 per sinistro e per anno, per la garanzia RCO (Responsabilità Civile verso Dipendenti e Prestatori); -----

Ogni anno il concessionario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione

comunale le quietanze di pagamento delle polizze assicurative. -----

Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di copertura presenti non sono opponibili all'Amministrazione, non sono ammesse esclusioni della copertura assicurativa relative ad attività oggetto della concessione. -----

Le garanzie devono essere mantenute nell'ammontare stabilito, per tutta la durata della concessione. -----

Esse pertanto vanno reintegrate a mano a mano che su di esse l'Amministrazione concedente operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga nel termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il rapporto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del presente contratto. -----

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, oltre che nelle ipotesi descritte negli articoli precedenti, anche per una sola delle seguenti cause: -----

- a) frode, negligenza grave, inadempimento degli obblighi contrattuali; -----
- b) perdita dei requisiti morali e professionali necessari per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, ove necessaria; -----
- c) revoca e decadenza dell'autorizzazione d'esercizio, ove necessaria; ---
- d) concordato preventivo, fallimento, liquidazione, amministrazione controllata. -----

La risoluzione del contratto avrà effetto dalla data in cui il Comune di Grottammare comunicherà al concessionario la propria volontà di avvalersi

della presente clausola risolutiva espressa. -----

Il Comune di Grottammare si riserva la facoltà di revocare l'affidamento per motivi di pubblico interesse in qualsiasi momento e con preavviso da comunicare a mezzo PEC almeno tre mesi prima. -----

In caso di risoluzione del contratto il Comune provvederà ad incamerare la cauzione, a titolo di penale. -----

ARTICOLO 14

CLAUSOLE ANTIMAFIA

Il concessionario si impegna a riferire tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, al Comune concedente ed alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. -----

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. -----

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati riportati nei certificati camerali, con particolare riferimento ai soggetti che hanno la rappresentanza legale o l'amministrazione e la direzione tecnica dell'impresa medesima. -----

Il concessionario si impegna, altresì, ad attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti. -----

Il mancato rispetto dei suindicati obblighi comporta la risoluzione del

contratto. -----

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare puntualmente il disposto di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136. -----

ARTICOLO 15

SPESE CONTRATTUALI

Le spese (registrazione, imposta di bollo, diritti di segreteria) inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente concessione - contratto sono ad esclusivo carico del concessionario. -----

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI VARIE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia, in quanto con esso compatibile, alla legislazione vigente in materia di concessione di servizi ed alle altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato. -----

ARTICOLO 17

CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante da interpretazione o esecuzione della presente concessione - contratto è demandata all'autorità giudiziaria competente, escluso il deferimento ad arbitri. -----

ARTICOLO 18

ALLEGATI

Si allega al presente contratto, sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale, l'offerta tecnica. -----

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di Grottammare, ho ricevuto il presente atto da me letto alle parti contraenti che mi dispensano dalla lettura

degli allegati, parte integrante del presente atto, avendone presa conoscenza, e che, riconosciuto il contratto conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 - lettera s), del decreto legislativo n. 82 / 2005.-----

Attesto che gli allegati al presente contratto sono redatti su supporto cartaceo e qui allegati in copia informatica che certifico conforme agli originali ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 / 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia ed in parte da me, Ufficiale Rogante del Comune di Grottammare, su n. () pagine intere e tante righe della (^) a video.

Il Responsabile della 5^ Area

Arch. Liliana Ruffini

Il Concessionario

Il Segretario Generale

Dott.ssa Angela Piazzolla

Io sottoscritto, Segretario Generale del Comune di Grottammare, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 / 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.--

Il Segretario Generale

Dott.ssa Angela Piazzolla